

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse di **ANTONAZZO VITTORIO**, C.F. NTNVT78D21L419F, rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Cristina Fabbretti** del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabretti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, giusta procura in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

-DEI CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO III FASCIA PER LE GRADUATORIE AA.SS. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 DI COLLABORATORE SCOLASTICO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE TECNICO CHE VERREBBERO SCAVALCATI IN GRADUTORIA;

per la riforma

- DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 427/2022 RESA NEL GIUDIZIO RG N. 108/2022 EMESSA IN DATA 17/11/2022 NON NOTIFICATA;

FATTO E PROCESSO

L'odierno appellante, in data 06/04/2021, ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc. B n.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.).

Tale domanda è stata presentata alla scuola capofila I.C. di Zola Predosa (doc. B n. 1).

L'odierno appellante, con tale domanda, ha chiesto la valutazione del servizio militare di leva per tutte e tre le graduatorie svolto dal 13/07/2004 al 31/08/2004 e dal 1/09/2004 al 12/07/2005 al 26/10/1998 (doc. B n. 2).

L'amministrazione scolastica ha valutato il servizio militare di leva prestato per ciascuna graduatoria solo nella misura di 0,60 punti.

Infatti, il DM 50/2021 all'ALLEGATO A recante "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A." prevede che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali?"* (doc. B n. 6).

L'amministrazione scolastica ha poi pubblicato le graduatorie di istituto di cui al presente ricorso attribuendo a parte appellante i seguenti punteggi:

GRADUATORIA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
A.A.	11.60
A.T.	10.60
C.S.	9.60

L'odierno appellante ha quindi presentato formale reclamo all'amministrazione scolastica capofila che ha gestito la domanda di inserimento nelle tre graduatorie in data 22/07/2021 (doc. B n. 4) al fine di richiedere **la valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina e l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 6 per ciascuna graduatoria (anziché 0,60 punti).**

Con provvedimento prot. 3078 del 26/07/2021 l'amministrazione scolastica ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente (doc. B n. 5).

Pertanto, parte appellante ha proposto ricorso al Tribunale di Bologna chiedendo la disapplicazione del D.M. 50/2021 nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati quale servizio effettivo reso nella medesima qualifica solo se prestati in costanza di nomina e l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio superiore spettante (+ 5.40 punti per ciascuna graduatoria) per il servizio militare dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del D.M. 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc. B n.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.).

Il ricorso ha assunto RG 108/2022.

Le controparti non si sono costituite e il giudice designato, alla prima udienza, accertata la contumacia delle amministrazioni resistenti e dei candidati collocati in graduatoria che verrebbero scavalcati dal ricorrente con l'attribuzione del punteggio superiore, convenuti mediante notifica ex art. 151 cpc, ha rinviato all'udienza del 17/11/2022.

A tale ultima udienza il giudice di *prime cure* ha trattenuto in decisione il ricorso, rigettandolo con la seguente motivazione:

“Ora, sul tema si osserva che con le sentenze nn. 7383/2022 (prodotta da parte ricorrente all’udienza di discussione), 3432/2022 e 1720/22 il CdS ha riformato la sentenza impugnata e accolto il ricorso proposto contro a) l’atto ministeriale n. 9256 del 18.03.2021 di trasmissione del DM n. 50/2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale AT. per il triennio scolastico 2021-23 ed era reso noto il rinnovo degli elenchi di nomina, b) il DM 50/2021 stesso, nella parte in cui tali atti prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. solo se “prestati in costanza di rapporto di impiego”. Il CdS ha affermato che “Come affermato dall’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; ... come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di

esso a fini concorsuali o selettivi”. È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati”.

Anche la S.C. ha invero rilevato che “secondo l'art. 485, co. 7, d. Igs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Igs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione -come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ... è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli

impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);" (Cass. L., 5679/2020).

Tuttavia le pronunce sopra richiamate fanno riferimento tralaticciamente all'ipotesi in cui nessun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero "valutati solo se prestati in costanza di nomina", ed ugualmente il DM 42/2009 all'art. 2, co. 5 ("Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"). ***Invece la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM 50/2021 allegato A ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva o servizi equiparati sia stato svolto in costanza di rapporto - da valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno) - oppure non in costanza di rapporto - valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici (punti 0,60/anno), così come previsto dall'art. 2050 co. 1 d.lgs. 66/2000.***

Sicché il problema che si pone è quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
La giurisprudenza sopra riportata (e invero anche quella citata in ricorso) non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento, la quale parrebbe trovare un suo razionale fondamento nel fatto che nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto il "servizio" che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro invece il

*servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000. Sulla specifica questione di causa appare quindi assai più pertinente la recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326/22 pubbl. il 08/06/2022 la quale – seppure con riferimento alla legittimità del precedente DM 640/17, che analogamente al DM attualmente in vigore non escludeva tout court la valutazione del servizio di leva non reso in costanza di lavoro, ma lo parificava a servizi resi alle dipendenze di (altre) amministrazioni statali – ha così argomentato: “Nel presente giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ed appare pertanto irrilevante la pronuncia della S.C. richiamata dall'appellante (Cass. 5679/2020) che, decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha ritenuto di dover “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”; **qui si discute, invece, se il servizio militare (non di leva ma volontario) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione, o possa essere valutato in misura inferiore.** La soluzione corretta non può che essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: alle condivisibili considerazioni espresse, sul punto, nella sentenza impugnata, e sopra riportate, può aggiungersi che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un*

corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All’opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il Ministero dell’Istruzione, il servizio militare prestato dall’appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all’art. 3 Cost.”.

In questo senso anche il recente precedente di questo Tribunale, sent. N. 282/2022 del 8.8.2022 (dott. Marchesini), alle cui condivisibili motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. Cpc, ove è stato così argomentato: “(...) l’art. 2050 del Dlgs N°66/2010, prevede espressamente che il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in pendenza del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, sia valutato alla stregua del servizio svolto negli impieghi civili presso enti pubblici, ed il D.M. N°50/2021 ha dato applicazione alla suddetta norma primaria, con conseguente legittimità del punteggio di 0,60 punti attribuito al ricorrente, per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto. Sul punto è costante la Giurisprudenza(Tar Lazio sez 3° bis Sent. N°8254 del 12-07-2021 e N°6355 del 28-05-2021, Consiglio di Stato Sez.2 N°4259 del 22-11-2011, Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro N°166/2021 del 11-02-2021). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione della parte convenuta.” (doc. A).

La sentenza impugnata è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- Error in iudicando. Violazione dell’art. 20 della l.n. 958/1986, dell’art. 62 della l.n. 312/1980 e dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l.n. 958/1986, dell’art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2050 del d.lgs. 66/2000.

Le statuizioni del giudice di *prime cure* sono illegittime nella parte in cui ha affermato che la disparità di trattamento operata dall’amministrazione ministeriale

nell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie oggetto del presente ricorso per il servizio militare reso (6 punti se “in costanza di nomina” e 0,60 punti se non in costanza di nomina) sia legittima.

Il giudice di *prime cure*, infatti, ha statuito che l'attribuzione del punteggio pieno (valutato 6 punti per anno) debba essere concessa al solo lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto di impiego e che il medesimo trattamento non possa essere equiparato alla situazione di colui che aveva titolo per accedere all'impiego pubblico, ma che ha svolto il servizio militare.

Al fine di giustificare la propria motivazione il giudice di *prime cure* richiama poi una sentenza della Corte d'Appello di Torino riportandone la motivazione relativa però ad un caso differente in cui parrebbe che il ricorrente avesse chiesto la valutazione del servizio militare volontario e non obbligatorio (“*qui si discute, invece, se il servizio militare (non di leva ma volontario) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione, o possa essere valutato in misura inferiore*” – sentenza impugnata).

Inoltre, il giudice di *prime cure*, per giustificare tale interpretazione alla luce dei principi consolidati della Corte di legittimità, sostiene che il servizio militare prestato dall'appellante non in costanza di nomina, non possa essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno) e che pertanto, le scelte di differenziazione della valutazione del servizio operate dall'amministrazione risultano pienamente legittime.

In particolare, il giudice di *prime cure* ha statuito che:

“Tuttavia le pronunce sopra richiamate fanno riferimento tralasciamente all'ipotesi in cui nessun punteggio veniva riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6 DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati

in costanza di nomina”, ed ugualmente il DM 42/2009 all’art. 2, co. 5 (“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”). Invece la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM 50/2021 allegato A ha introdotto una diversa valutazione per l’ipotesi in cui il servizio di leva o servizi equiparati sia stato svolto in costanza di rapporto - da valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno) - oppure non in costanza di rapporto - valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici (punti 0,60/anno), così come previsto dall’art. 2050 co. 1 d.lgs. 66/2000.

Sicché il problema che si pone è quello della differente valutazione del servizio di leva qualora prestato in corso di rapporto di lavoro o non in corso di rapporto di lavoro: il primo considerato come servizio effettivo ed il secondo come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.

La giurisprudenza sopra riportata (e invero anche quella citata in ricorso) non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento, la quale parrebbe trovare un suo razionale fondamento nel fatto che nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell’amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro invece il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall’art. 2050 d.lgs. 66/2000. Sulla specifica questione di causa appare quindi assai più pertinente la recente pronuncia della Corte d’Appello di Torino, sent. n. 326/22 pubbl. il 08/06/2022 la quale – seppure con riferimento alla legittimità del precedente DM 640/17, che analogamente al DM attualmente in vigore non escludeva tout court la valutazione del servizio di leva non reso in costanza di lavoro, ma lo parificava a servizi resi alle dipendenze di (altre) amministrazioni statali – ha così argomentato: “Nel presente giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ed appare pertanto irrilevante la pronuncia della S.C. richiamata

dall'appellante (Cass. 5679/2020) che, decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha ritenuto di dover “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”; qui si discute, invece, se il servizio militare (non di leva ma volontario) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione, o possa essere valutato in misura inferiore. La soluzione corretta non può che essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: alle condivisibili considerazioni espresse, sul punto, nella sentenza impugnata, e sopra riportate, può aggiungersi che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione, il servizio militare prestato dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.”.

In questo senso anche il recente precedente di questo Tribunale, sent. N. 282/2022 del 8.8.2022 (dott. Marchesini), alle cui condivisibili motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, ove è stato così argomentato: “(...) l'art. 2050 del Dlgs N°66/2010, prevede espressamente che il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in

pendenza del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, sia valutato alla stregua del servizio svolto negli impieghi civili presso enti pubblici, ed il D.M. N°50/2021 ha dato applicazione alla suddetta norma primaria, con conseguente legittimità del punteggio di 0,60 punti attribuito al ricorrente, per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto. Sul punto è costante la Giurisprudenza(Tar Lazio sez 3° bis Sent. N°8254 del 12-07-2021 e N°6355 del 28-05-2021, Consiglio di Stato Sez.2 N°4259 del 22-11-2011, Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro N°166/2021 del 11-02-2021)” (doc. A).

Tale statuizione non solo non è condivisibile, ma è contraria ai principi dettati dalla Corte di Cassazione che è più volte intervenuta sulla materia, seppur in relazione alla mancata valutazione del punteggio e non ad una parziale valutazione.

Infatti, la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di riconoscere il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso nelle graduatorie.

Nel caso in esame l'odierno appellante ha conseguito il titolo di accesso alla graduatoria (diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica e automazione conseguito nell'a.s. 1996/1997 – doc. B n. 3) in data precedente allo svolgimento del servizio militare (2004/2005 – doc. B n. 2).

Il diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica e automazione conseguito dal ricorrente nell'a.s. 1996/1997 è titolo idoneo all'accesso alle graduatorie di cui al presente ricorso.

La Corte di legittimità è ormai costante nell'affermare che: “*il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui **il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile**, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), **in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i***

servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)” (Corte di Cassazione, Ord. Sez. I Num. 41894 Anno 2021).

Ritendendo lecito il criterio seguito dall’Amministrazione di differenziare il punteggio del servizio se prestato in costanza di nomina o non, come affermato dal giudice di *prime cure*, **si finirebbe per favorire solo coloro che abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi senza poterli accettare trovandosi alle armi.**

Infatti, la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima ed introduce un’irragionevole **disparità di trattamento di posizioni omogenee.**

Tale principio è affermato dalla giustizia amministrativa ed è stato confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, e dalla Corte di Cassazione che hanno ritenuto che **“la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima, introducendosi un’irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee”** (fra le tante si segnalano le sentenze n. 4028, n. 4031, n. 4032 del 31 luglio 2009).

“Anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento” (Cons. Stato Sez. VI, 18-09-2015, n. 4343).

La disparità di trattamento operata dall’amministrazione scolastica e confermata dal giudice di *prime cure* è evidente e non è giustificata dall’aver valutato il servizio parzialmente come reso a favore di altre amministrazioni.

Il servizio militare, essendo svolto nell’interesse della collettività nazionale a fronte di un’inevitabile compressione della libertà dell’individuo per un periodo significativo della sua vita e che la ratio della normativa primaria è evidentemente

quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo al mondo del lavoro, impedendolo o comunque ritardandolo, deve essere valutato alla stregua di altro servizio nella medesima posizione di valutazione.

Inoltre, come più volte affermato dalla giurisprudenza, l'espletamento del servizio militare **risulta attuativo del precetto Costituzionale di cui all'art 52 in base al quale, l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.**

In tal senso anche la **Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito** (ex multis Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127; Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467) **che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto** in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un **rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.**

Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Tali principi valgono anche nel caso in esame in cui la valutazione è stata operata in maniera differente.

“In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,

Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 35380, 18/11/2021).

Il giudice di *prime cure* erroneamente afferma che i principi indicati nelle numerose sentenze citate in giudizio non siano applicabili al caso di specie.

Infatti, è di tutta evidenza che la Corte di Cassazione, affermando che il servizio debba essere valutato “misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. Cit.) stabilisca che tale servizio debba essere valutato al pari del servizio militare reso in costanza di nomina e non in maniera inferiore.

Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento al pari della mancata valutazione.

La *ratio* della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 62 della l.n. 312/1980 (valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze), del dettato letterale dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994, coerentemente con l'art. 52 comma 2 Cost., è quella di evitare che il servizio militare obbligatorio pregiudichi l'attività lavorativa e nello specifico lo svolgimento dell'attività ATA, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva.

Tale esigenza vale sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato dopo il semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in

graduatoria e conduce al riconoscimento in ogni caso agli interessati del punteggio previsto.

Il giudice di *prime cure* erroneamente ha desunto che dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, che al comma 1 prevede che "*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*" che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina.

Secondo l'interpretazione del giudicante, in questo ultimo caso il servizio militare di leva andrebbe ricondotto ai servizi prestati per altre pa, con decurtazione del punteggio (0,60 punti per anno anziché 6 punti).

Tale interpretazione non è coerente con la finalità della norma che garantisce la medesima valutazione del servizio militare prestato.

Essendo l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2000 una norma generale volta a ricomprendere astrattamente una moltitudine di casistiche, non prevede la distinzione fra servizi resi fra la stessa pa ed altre pa, proprio perché la valutazione del servizio deve essere la medesima ai servizi resi in costanza di nomina.

Una diversa interpretazione creerebbe una evidente disparità di trattamento e sarebbe in contrasto con quanto statuito dalla Corte di legittimità e con l'art. 3 della Carta costituzionale.

Si osserva, poi, che diversamente da quanto statuito dal giudice di *prime cure* il Consiglio di Stato ha statuito l'illegittimità delle previsioni del DM di aggiornamento delle graduatorie n. 50/2021 oggetto del presente ricorso, accertando il diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per ciascun anno degli aspiranti che hanno svolto il servizio non in costanza di nomina nei seguenti termini: "**Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di**

leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di stato, sez. VII, N. 7383 e N. 7376/2022 emesse in data 23 agosto 2022).

E ancora: “*come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.* È lungo questa linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). **Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, dunque, accolto, con accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in**

primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati” (Consiglio di Stato, sentenza n. 1720 del 10/03/2022).

Pertanto, considerato che l’odierno appellante era tenuto allo svolgimento del servizio militare obbligatorio la mancata considerazione del punteggio a livello integrale (6 punti) del servizio svolto determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un’occupazione al termine del percorso di studi, ma anche rispetto a coloro che il servizio militare lo hanno prestato in costanza di nomina (a cui è attribuito un punteggio superiore di 5.40 punti).

Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie di istituto e deve essere valutato nella misura integrale pari a 6 punti nel caso di specie.

Nel caso in esame l’odierno appellante ha conseguito il titolo di accesso alla graduatoria (diploma conseguito nell’a.s. 1996/1997) in data precedente allo svolgimento del servizio militare (2004/2005).

Il servizio militare pertanto deve essere sempre valutabile al pari del servizio svolto in costanza di nomina e la limitazione posta in essere dall’Amministrazione scolastica non realizza altro che la illegittima compressione dei diritti del personale precario, che hanno prestato servizio di leva obbligatorio, riducendo il punteggio spettante nelle Graduatorie e limitando il loro diritto riconosciuto dalla Legge.

Sul punto si richiama recente la giurisprudenza, tanto ordinaria quanto amministrativa, che afferma che al personale ATA che abbia svolto il servizio militare non in costanza di nomina nelle graduatorie ex DM 50/2021 debba essere riconosciuto l’intero punteggio di 6 punti per ciascun anno.

*“Considerato che l'appello in esame risulta fornito del necessario fumus boni juris **in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica. Rilevato che in quest'ottica deve ritenersi che il comma 1 e 2 dell'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, vadano letti in modo integrato e non contrapposto**”* (Consiglio di Stato, ordinanza n. 5408/2021 del 1/10/2021).

*“Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione **ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»** (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione) che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare”* (Consiglio Stato, ord. 6581/2021 del 10/12/2021).

“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...” (Consiglio Stato, sentenza n. 01720/2022 del 10/03/2022).

“Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Deve osservarsi che, come dedotto ed allegato dal ricorrente, aUo stesso non è stato riconosciuto il servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del diploma ma non "in costanza di nomina". A parere di chi scrive, la condotta del MIUR si pone in contrasto con l'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il "riconoscimento del servizio ai fini della carriera", al comma 7, precisa: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". I decreti ministeriali n. 50 del 3/3/2021 e n. 9256 del 18/3/2021, nella parte in cui prevedono che il servizio militare sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limitano la portata applicativa della norma di rango primario sopra richiamata.

A ciò si aggiunga che le disposizioni dei decreti ministeriali appaiono porsi in contrasto anche con l'art. 52 della CosL secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino" (Tribunale di Milano, sentenza RG 953/2022 dell'1/06/2022).

*"Si ritiene che la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 (richiamato nel D.M. n. 9256 del 18.3.2021) in esame vada disapplicata in quanto in contrasto con la normativa primaria, posta dall'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) per il personale docente, dall'art. 569 co. 3 D.Lgs. 297/1994 cit. per il personale ATA, nonché dall'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, "COM") e dall'art. 52 Cost. ... **La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che 5 anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.**" (Tribunale di Frosinone*

27/09/2022 e in senso analogo anche Sentenza n. 588/2022 pubbl. il 15/06/2022).

In senso analogo anche Tribunale di Rovigo Sentenza n. 113/2022 pubbl. il 19/07/2022, Tribunale di Roma Sentenza n. 6165/2022 pubbl. il 28/06/2022

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata è illegittima ed andrà riformata.

Tanto esposto e considerato, L'odierno appellante, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna e all'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, riformare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 427/2022 resa nel giudizio RG 108/2022 e per l'effetto accogliere le conclusioni proposte con il ricorso di primo grado che qui si trascrivono:

- *Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le graduatorie di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico nella misura integrale di 6 punti;*
- *condannare le amministrazioni resistenti a procedere alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto e all'attribuzione del relativo punteggio superiore di punti 5,40 per ciascuna graduatoria"*

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

A- sentenza impugnata;

B- fascicolo di parte contenente i seguenti documenti:

- 1- Domanda inserimento graduatorie;
- 2- Certificato servizio militare svolto;
- 3- Diploma di perito industriale;
- 4- Reclamo;
- 5- Rigetto reclamo;
- 6- OM 50/2021;
- 7- Convocazioni;
- 8- NASPI;
- 9- Certificato stato famiglia;
- 10- Diploma di Laurea.

C- giurisprudenza

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile, ma non è dovuto e versato un contributo unificato per il ricorso per ragioni reddituali.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nel ricorso in appello sopra scritto, proposto da:

- ANTONAZZO VITTORIO

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro *pro-tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di punti 5,40 nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del DM 50 del 3 marzo 2021 per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (doc. B n.1) per le graduatorie di Collaboratore Scolastico (C.S.), Assistente Amministrativo (A.A.) e Assistente Tecnico (A.T.) dove è inserito l'odierno appellante;
- **in primo grado il giudice aveva autorizzato la notificazione ai controinteressati tramite la notifica del ricorso sul sito del Ministero;**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la

notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Campania, Napoli ordinanza n. 1826/2019, TAR Lazio, Roma, ordinanza n. 0387/2018).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica> Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. resistenti ma non la notifica ex 151 c.p.c. ai controinteressati.

PERTANTO SI CHIEDE

CHE CODESTO ILL.MO GIUDICE VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso in appello ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione di un **avviso contenente l'indicazione del contenuto del ricorso** e il decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione ex art. 151 c.p.c..

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti